

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 5<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 1967

(160<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

« Interpretazione dell'articolo 39 della legge 19 luglio 1962, n. 959, recante norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria » (2385) (D'iniziativa del deputato Iozzelli) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE . . . . . Pag 2934  
BONACINA . . . . . 2934

« Autorizzazione a cedere al comune di Venezia il compendio demaniale " Sacca Serenella " sito nello stesso Comune » (2388) (D'iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE . . . . . 2932, 2933  
BRACCESI, Sottosegretario di Stato per il tesoro . . . . . 2933  
RODA . . . . . 2932  
TRABUCCHI, relatore . . . . . 2932, 2933

« Norme per l'applicazione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania sulla definizione delle controversie considerate all'articolo 4 della V parte della Convenzione sul regola-

mento delle questioni sorte dalla guerra e dall'occupazione, concluso a Francoforte sul Meno il 20 dicembre 1964 » (2464) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 2925, 2928  
BRACCESI, Sottosegretario di Stato per il tesoro . . . . . 2928  
CENINI . . . . . 2927  
FORTUNATI . . . . . 2927  
GIGLIOTTI . . . . . 2926  
PIRASTU . . . . . 2926, 2927  
RODA . . . . . 2926  
SALARI, relatore . . . . . 2925, 2926, 2927

« Variazione alla scala graduale dei canoni delle rivendite di generi di monopolio » (2508) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE . . . . . 2923, 2924  
BRACCESI, Sottosegretario di Stato per il tesoro . . . . . 2924  
GIGLIOTTI . . . . . 2924  
SALARI, relatore . . . . . 2923, 2924

« Proroga, a favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, dei termini previsti dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1139, concernente il condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria » (2586)

(D'iniziativa dei deputati Raffaelli ed altri)  
(Approvato dalla Camera dei deputati)  
(Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE, relatore . . . . .	Pag. 2922, 2923
BRACCESI, Sottosegretario di Stato per il tesoro . . . . .	2923
CENINI . . . . .	2923
PIRASTU . . . . .	2923
RODA . . . . .	2923

La seduta è aperta alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Artom, Bertoli, Bertone, Bonacina, Cenini, Conti, De Luca Angelo, Fortunati, Gigliotti, Maccarrone, Magliano Terenzio, Maier, Martinelli, Pecoraro, Pellegrino, Pesenti, Pirastu, Roda, Salari, Salerni, Stefanelli e Trabucchi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Lo Giudice è sostituito dal senatore Baldini.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro Braccesi.

PELLEGRINO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Raffaelli ed altri: « Proroga, a favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, dei termini previsti dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1139, concernente il condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria » (2586) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Raffaelli, Soliano, Busetto, Tognoni, Mazzoni, Lizzero, Scotoni e Loperfido: « Proroga, a favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, dei termini previsti dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1139, concernente il condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia

tributaria », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

La legge 23 dicembre 1966, n. 1139, entrata in vigore il 14 gennaio 1967, ha concesso il condono delle sanzioni non aventi natura penale applicate per le infrazioni alle leggi tributarie commesse a tutto il 31 marzo 1966.

Per ottenere tale condono era indispensabile che i contribuenti trasgressori effettuassero i pagamenti dei tributi, diritti e interessi di mora entro i termini previsti dalla citata legge, e cioè entro il 14 maggio 1967.

A causa delle alluvioni e delle mareggiate che nell'autunno 1966 hanno gravemente colpito vaste zone del nostro Paese e riconoscendo che i contribuenti domiciliati o residenti nei Comuni colpiti difficilmente avrebbero potuto adempiere alle prescrizioni della legge 23 dicembre 1966, n. 1139, e quindi godere dei benefici concessi, con altre provvidenze di varia natura in favore delle popolazioni colpite dalle calamità, si è provveduto anche ad elevare a 240 giorni il termine che dalla legge di condono era previsto in 120 giorni.

Di fatto, però, non tutti i contribuenti interessati alla elevazione del termine hanno potuto usufruirne; sia perchè molti danneggiati non sono stati in grado di superare le conseguenze delle predette calamità ed ancora oggi si dibattono in non facili situazioni economiche e finanziarie, sia perchè la pubblicizzazione della elevazione del termine ha indotto in errore gli interessati, essendo stato presentato come una proroga di 4 mesi, non di 120 giorni, il che sposta il termine di scadenza.

Già in sede di discussione del disegno di legge n. 3936, diventato poi legge 15 maggio 1967, n. 283, da più parti si riconobbe inadeguata la elevazione del termine, giustamente prevedendo che ben difficilmente nei nuovi 120 giorni i contribuenti danneggiati avrebbero potuto superare la loro grave situazione e far fronte alle condizioni poste dalla legge di condono.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

160ª SEDUTA (14 dicembre 1967)

Per questi motivi, onorevoli colleghi, propongo che il presente disegno di legge venga approvato.

**R O D A .** Sono favorevole all'approvazione del disegno di legge in discussione poichè tratta semplicemente della riapertura dei termini a favore di contribuenti colpiti dalle alluvioni e mareggiate che si sono abbattute sul nostro Paese.

**P I R A S T U .** Anche a nome del mio Gruppo dichiaro di essere favorevole all'approvazione del disegno di legge, per gli stessi motivi esposti alla Camera dei deputati.

**C E N I N I .** Sono favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

**B R A C C E S I ,** *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Anche il Governo è favorevole all'approvazione del provvedimento.

**P R E S I D E N T E ,** *relatore.* Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

#### Art. 1.

Il termine di 120 giorni previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1139, per la concessione del condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria, modificato dalla legge 15 maggio 1967, n. 283, è ulteriormente prorogato al 30 dicembre 1967.

(È approvato).

#### Art. 2.

I benefici previsti dall'articolo 1 della presente legge si applicano limitatamente ai contribuenti aventi il domicilio o la residenza, e per le società e gli Enti aventi la sede sociale, nei comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, elencati nell'artico-

lo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1966, negli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1966 e nei decreti emanati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1141.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge: « Variazione alla scala graduale dei canoni delle rivendite di generi di monopolio » (2508)**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Variazione alla scala graduale dei canoni delle rivendite di generi di monopolio ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

**S A L A R I ,** *relatore.* In base alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, i rivenditori di generi di monopolio sono tenuti a corrispondere all'Amministrazione, ove l'ammontare annuo degli aggi che essi percepiscono sui tabacchi e sui prodotti derivati dal tabacco superi le lire 400.000, un canone sulla parte di reddito eccedente tale importo, nonchè un sopracanone generalmente commisurato al canone in percentuale.

L'articolo 26 della legge succitata ha stabilito classi di reddito e le relative aliquote per la determinazione del canone congegnate su base progressiva, prevedendo la possibilità di variare, con decreto del Presidente della Repubblica, la scala graduale dei canoni nel limite del 20 per cento in più o in meno.

Variazioni sono state apportate con il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1959, n. 936, e col decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1962, numero 572, tuttora in vigore.

Con le variazioni finora effettuate è stato già raggiunto il suindicato limite massimo

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

160ª SEDUTA (14 dicembre 1967)

di riduzione del 20 per cento, per cui ogni ulteriore modifica della scala graduale deve essere stabilita con legge. Per questo motivo il Governo ha presentato il presente disegno di legge in base al quale i redditi dei rivenditori di generi di monopolio non saranno più tassati a partire dalla base di 400 mila lire, bensì a partire da 500 mila lire, e inoltre le aliquote stesse verranno variate.

Si è addivenuti alla presentazione del presente disegno di legge a seguito di lunghe e laboriose trattative tra il Ministero delle finanze e le categorie sindacali interessate.

Date queste premesse, ritengo che il disegno di legge possa essere approvato, tenendo anche conto che non vi sono problemi di copertura, perchè già negli esercizi passati le entrate effettive hanno sempre superato le previsioni.

**G I G L I O T T I .** Ho l'impressione — si tratta solo di una impressione — che dal 1957 al 1967 la base minima di 400 mila lire si sarebbe dovuta elevare oltre le 500 mila lire previste dal presente disegno di legge.

**S A L A R I ,** *relatore.* Comprendo questa impressione, indubbiamente fondata, però — come già ho premesso — il presente provvedimento è frutto di un accordo con le categorie sindacali interessate. Non possiamo essere più realisti degli stessi interessati.

**G I G L I O T T I .** Ho premesso che si trattava di una mia impressione. Dichiaro, comunque, che sono favorevole all'approvazione del disegno di legge.

**B R A C C E S I ,** *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il presente disegno di legge favorisce solo i piccoli rivenditori di generi di monopolio, per cui il Governo è favorevole alla sua approvazione.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione gli articoli, di cui do lettura:

## Art. 1.

L'articolo 26 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, modificato col decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1959, numero 936 e col decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1962, n. 572, è sostituito dal seguente:

« Le rivendite ordinarie e speciali sono tenute al pagamento di un canone annuo alla Amministrazione quando nell'esercizio precedente il reddito abbia superato le lire 500 mila. Oltre tale somma il canone è dovuto nella seguente misura:

sulla parte di reddito:

da lire 500.001 a lire 1.000.000 il 15 per cento;

da lire 1.000.001 a lire 2.000.000 il 19 per cento;

da lire 2.000.001 a lire 3.000.000 il 22 per cento;

oltre lire 3.000.000 il 24 per cento.

Il canone minimo è stabilito in lire 1.000 annue.

Le rivendite ordinarie e speciali tenute al pagamento del canone debbono inoltre corrispondere un sopracanone convenzionale annuo ».

(È approvato).

## Art. 2.

I limiti di valore indicati nell'articolo 25 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sono elevati da lire 400.000 a lire 500.000.

(È approvato).

## Art. 3.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme per l'applicazione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania sulla definizione delle controversie considerate all'articolo 4 della V parte della Convenzione sul regolamento delle questioni sorte dalla guerra e dall'occupazione, concluso a Francoforte sul Meno il 20 dicembre 1964 » (2464) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per l'applicazione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania sulla definizione delle controversie considerate all'articolo 4 della V parte della Convenzione sul regolamento delle questioni sorte dalla guerra e dall'occupazione, concluso a Francoforte sul Meno il 20 dicembre 1964 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SALAR I, *relatore*. Come è noto il Trattato di pace non riconobbe all'Italia il diritto al risarcimento dei danni di guerra causati dalle truppe armate tedesche, ma solo il diritto alla restituzione dei beni asportati e identificati. In base a questa norma fu fatta una prima indagine e risultò che il valore dei beni asportati ammontava a circa 300 miliardi di lire.

Sempre in base alla procedura prevista dal Trattato di pace, in territorio tedesco furono identificati beni asportati per un valore di 50 miliardi. Senonchè, quando gli interessati ne hanno richiesto la restituzione materiale, sono stati reperiti beni per un valore di soli 12 miliardi.

Quindi: beni asportati pari ad un valore di 300 miliardi di lire; beni identificati in territorio tedesco pari ad un valore di 50 miliardi di lire; beni restituiti pari ad un valore di 12 miliardi di lire; beni non più restituibili perchè non più reperibili in territorio tedesco pari a 288 miliardi di lire.

Conclusa questa prima fase, si è passati ad una seconda in base agli accordi stipulati fra l'Italia e il Governo della Repubblica occidentale tedesca. Si è accettato il principio che i titolari dei beni asportati e non più restituibili materialmente potessero ottenere un indennizzo di pari valore. Hanno avuto così inizio laboriosissime trattative a conclusione delle quali la Germania ha concordato per un indennizzo globale di 30 milioni di marchi.

Conclusasi, pertanto, la seconda fase, si giunge ora alla terza alla quale si riferisce appunto il disegno di legge oggi al nostro esame: identificazione dei titolari del diritto all'indennizzo.

Per identificare i titolari del diritto a questo indennizzo bisogna fare un passo indietro, perchè questi non possono essere reperiti al di fuori di coloro che avevano già inoltrato domanda per il risarcimento dei danni di guerra in base all'articolo 77 del Trattato di pace. Quindi, coloro che, pur essendo stati danneggiati, non avevano a suo tempo inoltrato questa domanda, oggi non hanno diritto a tale indennizzo. Oltre ad avere presentato a suo tempo la domanda, i richiedenti debbono anche essere in possesso di un certificato rilasciato dalle potenze occupanti, dal quale risulti che effettivamente il richiedente è stato vittima di sottrazione o di asportazione di beni.

Il nostro Governo, ovviamente, presentò non solo le domande per questi nostri concittadini, ma anche per tutti i beni che comunque erano stati individuati dalle nostre missioni con sopralluoghi, dichiarazioni di ditte tedesche, censimenti, e via di seguito, onde evitare che fosse esclusa ogni possibilità di indennizzo per quei beni la cui avvenuta identificazione avrebbe potuto essere dimostrata.

Entrando ora nel merito del disegno di legge sottoposto al nostro esame, sottolineo che le norme più importanti sono quelle contenute negli articoli 1 e 2, quelle cioè che distinguono in tre gruppi i titolari al risarcimento dei danni. C'è poi l'articolo 6 che prevede la composizione della Commissione interministeriale che dovrà

decidere in merito alle richieste di indennizzo. L'articolo 7 fissa il termine entro il quale debbono essere presentate le domande di indennizzo. L'articolo 8 indica i documenti che si debbono presentare per il riconoscimento della legittimazione soggettiva dei richiedenti l'indennizzo.

Tenuto conto che il presente disegno di legge è bene articolato, che la Camera dei deputati ha già dato la sua approvazione, ritengo che potremmo approvarlo anche noi con serena tranquillità di coscienza per permettere a questi nostri concittadini di essere risarciti dei danni subiti.

G I G L I O T T I . Vorrei sapere se i 300 miliardi di lire sono stati calcolati sulla base del valore attuale oppure del valore di allora.

S A L A R I , *relatore*. È un chiarimento che dovrei dare a me stesso; penso però che la stima debba riferirsi al valore di allora.

G I G L I O T T I . Trattandosi di risarcimento di danni, la stima dovrebbe essere riferita al valore effettivo al momento in cui viene effettuato il pagamento.

R O D A . Penso che in linea di massima, almeno per quello che mi concerne, si debba essere favorevoli all'accoglimento di questo disegno di legge. Le mie perplessità sorgono per una certa conoscenza che ho, per quanto riguarda Milano, dell'esodo di impianti e macchinari avvenuto a quell'epoca, naturalmente *manu militari* tedesca, a danno dei milanesi. Ad un certo momento sono stato incaricato di occuparmi di queste faccende e analizzando la domanda fatta da una delle molte ditte danneggiate ho visto che il contenuto era espresso in lire riferite al 1943. Sappiamo quale divario esiste tra la lira del 1943 e quella attuale!

Ora, quando io rilevo che il fondo globale con il quale dovrebbero essere risarciti e tacitati tutti i danneggiati, le industrie e gli enti, è soltanto di 4 miliardi e 650 milioni, allora veramente mi viene il sospetto che questa sia una legge la quale si rivolgerà praticamente in una perdita per gli interessati.

Costoro hanno aspettato più di 25 anni e dopo tanto tempo si risponde con una percentuale certamente irrisoria alle stesse domande formulate negli anni dopo il 1945.

S A L A R I , *relatore*. Vorrei chiarire che con questo disegno di legge non si intende affatto tacitare i cittadini italiani: si tratta di un concorso di tutti i danneggiati alla distribuzione di questa somma che il Governo tedesco ha messo a disposizione attraverso l'accordo raggiunto. Naturalmente i cittadini italiani conservano integro il loro diritto di fronte alla legge italiana e lo Stato italiano da quello che dovrà dare defalcherà l'equivalente che il cittadino ha ottenuto dalla Repubblica federale tedesca.

R O D A . La ringrazio di questo chiarimento. Però vorrei dire che nelle trattative che hanno avuto luogo tra il Governo italiano e quello tedesco non si è tenuto conto che, in sostanza, a parte le questioni di diritto internazionale, esiste chi ha rubato, chi ha portato via dei macchinari; quindi dovrebbero essere i responsabili di tali furti — perchè di questo si è trattato — a pagare integralmente la somma dovuta e non soltanto una parte.

Ma indipendentemente da questa considerazione di carattere politico, io penso che il nostro Governo non sia riuscito a trattare come si poteva e si doveva trattare, perchè i 4 miliardi e 650 milioni, in relazione soprattutto ai danni di guerra espressi in lire riferite al 1945, rappresentano una cifra veramente irrisoria.

Ecco il motivo per cui io sarei stato del parere che il Governo tedesco avesse dovuto sostenere se non tutto almeno una gran parte dell'onere relativo a questi furti, e non avrei previsto che il Governo italiano dovesse poi corrispondere la differenza. Ma sulla base di questa previsione, vorrei sapere dal relatore se c'è qualcosa in atto; se il Governo italiano provvederà per suo conto a pagare la restante cifra.

P I R A S T U . Il senatore Roda mi ha preceduto dicendo molte delle cose che avrei

voluto dire io. Ritengo che in linea di massima non possiamo non essere favorevoli a questo disegno di legge, perchè si tratta tra l'altro dell'applicazione di un accordo già stipulato che difficilmente possiamo modificare.

Debbo rilevare che la Camera dei deputati ha apportato un miglioramento al testo iniziale, elevando da 90 giorni a 180 il termine massimo per la presentazione delle domande. Ho detto che è difficile modificare l'accordo: è trascorso molto tempo e, quindi, tutto sommato è valido sempre il principio che è meglio ottenere poco che niente. Non posso non rimarcare che in questa occasione il Governo, a mio parere, non è stato capace di difendere in modo energico gli interessi dei danneggiati. In sostanza, la Repubblica federale tedesca che aveva fatto una prima offerta di 800.000 marchi appena, l'ha poi aumentata fino a 15 milioni; il Governo italiano, che aveva chiesto all'inizio la somma di 65 milioni di marchi, è riuscito ad ottenerne soltanto 30. Lasciamo stare la parte che deve essere restituita con i fondi dell'erario: è un'altra questione, il Governo può anche rimborsare sino all'ultimo centesimo; però l'oggetto della legge non è questo, bensì l'accordo tra il Governo italiano e quello tedesco. Ebbene, facendo i suoi calcoli, la Repubblica federale tedesca, per tutti i beni asportati dall'Italia, ci rimborsa la cifra di 4 miliardi e 650 milioni

Non credo che la cifra di 300 miliardi sia rapportata al valore dell'epoca in cui avvennero le asportazioni; dovrebbe esserlo, ma credo francamente che non lo sia, perchè sarebbe enorme; è certo però che 4 miliardi e 650 milioni di lire rispetto ai tanti beni asportati rappresentano una cifra irrisoria. Quindi, non possiamo non rilevare che la Repubblica federale tedesca ha dato un indennizzo che, in un certo senso, è un'offesa per tutti quelli che sono stati danneggiati e che il Governo italiano ha dimostrato di non saper difendere in modo energico gli interessi dei propri cittadini derubati durante la guerra dalle truppe tedesche.

FORTUNATI. La considerazione che vorrei fare è un po' melanconica, e cioè

che l'Italia come altri Paesi si sta comportando nei confronti di questi « tipi » — li definisco « tipi » perchè tali sono — così come fece dopo la prima guerra mondiale. Mi auguro solo che le conclusioni non siano le stesse, anche se per certi altri Paesi che si regolano così ciò sarebbe auspicabile.

CENINI. Mi sembra di aver capito che si trattava inizialmente di restituire i beni che erano stati asportati; una parte è stata identificata e restituita, qui si tratterebbe dell'altra parte di beni che non sono stati identificati.

FORTUNATI. Hanno saccheggiano tutto e si permettono pure di discutere!

SALARI, *relatore*. Non dimenticate che siamo stati considerati nemici della Germania; quindi qui non è in questione il Governo italiano, ma il Trattato di pace.

PIRASTU. È in questione innanzitutto la Repubblica federale tedesca; il Trattato di pace c'entra fino ad un certo punto, tanto è vero che la Repubblica federale tedesca aveva offerto prima 800.000 marchi, aumentando poi fino a 15 milioni di marchi. C'era quindi in atto una serie di trattative nel corso delle quali il Governo italiano non ha saputo difendere gli interessi dei suoi cittadini che sono stati saccheggianti dalle truppe tedesche. Ciò malgrado, è ovvio che non si può non votare a favore del disegno di legge.

FORTUNATI. A queste condizioni i miliardi si regalano; dove sta la dignità di un Paese?

SALARI, *relatore*. Io non posso condividere come *relatore* le considerazioni che sono state fatte in merito al comportamento del Governo italiano nei confronti della Repubblica federale tedesca. Non dobbiamo dimenticare che qui siamo in presenza di una norma del Trattato di pace: non è in discussione l'entità della cifra. In base al Trattato di pace furono identificati beni per un

valore di circa 50 miliardi di lire; quindi cominciamo ad abbassare il termine di confronto. Poi naturalmente io mi rendo conto di questa opera, prima di tutto di identificazione dei beni e poi di identificazione dei titolari del diritto al risarcimento dei danni. L'opera non era facile e non si può giudicare con superficialità. Chi ha una certa dimestichezza con le vertenze giudiziarie — e qui c'è l'amico Roda che è maestro in queste cose — sa che questo, come quello delle procedure del concorso fallimentare, è il campo più fertile, perchè appunto si mettono in atto tutti gli artifici, tutti gli espedienti, qualche volta tutti i raggiri per ottenere il riconoscimento di diritti spesso inesistenti e alle volte discutibili.

Quindi, prima di criticare l'opera del Governo, io penso che si debba mettere in evidenza l'estrema delicatezza e difficoltà delle indagini, attraverso le quali si è infine arrivati alla determinazione dell'entità del danno riconosciuto all'Italia.

**B R A C C E S I**, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La relazione scritta che accompagna il disegno di legge è abbastanza ampia e potrebbe forse togliere qualcuna delle perplessità degli onorevoli colleghi. A parte l'articolo 77 del Trattato di pace, che imponeva la rinuncia italiana a pretendere il risarcimento dei danni nei confronti della Germania, fu stipulata il 26 maggio 1952, d'accordo con la Francia, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, una convenzione con la Repubblica federale tedesca per ottenere la restituzione dei beni industriali asportati o perlomeno il loro rimborso.

Fu così iniziata la ricerca di tali beni, per riottenere i quali le ditte italiane danneggiate dovevano fare una richiesta particolare ad una commissione arbitrale che risiedeva a Coblenza, in Germania. Furono presentate in tutto 182 richieste con l'indicazione dei beni asportati. Su tale elenco, in fondo, sono state condotte le trattative, che, dopo la definizione di vari casi controversi, hanno portato alla concessione da parte della Repubblica federale tedesca di 30 milioni di marchi, che debbono ora essere divisi

tra gli aventi diritto. Dobbiamo rinunciare a questa somma, ritenuta modesta? Evidentemente no. Il Governo non vi rinuncia, anche perchè essa rappresenta un risparmio nel rimborso dei danni di guerra spettante ai cittadini danneggiati, in dipendenza delle leggi italiane. Per tutti questi motivi chiedo alla Commissione di approvare il disegno di legge.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

È autorizzata la corresponsione di indennizzi a favore delle persone fisiche e giuridiche italiane titolari di diritti sui beni asportati in Germania con la violenza o la costrizione dopo il 3 settembre 1943, la cui mancata restituzione da parte delle tre Potenze occupanti la Germania occidentale ha dato luogo a procedimenti instaurati nei confronti del Governo federale tedesco dinanzi alla « Commissione arbitrale sui beni, diritti e interessi in Germania » con sede in Coblenza o dinanzi al tribunale di Bonn, ai sensi del capitolo V articolo 4 della Convenzione di regolamento sulle questioni sorte dalla guerra e dall'occupazione, firmata a Bonn il 26 maggio 1952, reso esecutivo in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1956, n. 841.

L'ammontare globale degli indennizzi di cui al precedente comma non potrà superare il controvalore in lire italiane della somma netta di marchi 28.313.503,80 corrispondente a marchi 30.281.822,25 dovuti dalla Repubblica federale di Germania per transazioni parziali e in base all'Accordo transattivo globale di Francoforte sul Meno del 20 dicembre 1964, reso esecutivo in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1966, n. 664, previa detrazione delle spese previste dall'articolo 4, lettera a) dell'Accordo predetto.

(È approvato).

## Art. 2.

La Commissione di cui al successivo articolo 4 prima di procedere all'esame delle domande di indennizzo che saranno presentate dagli interessati, dovrà ripartire la somma globale di marchi 28.313.503,80 fra le istanze che formarono oggetto dei procedimenti di cui all'articolo 1, in proporzione all'ammontare delle somme richieste con ciascuna di esse al Governo tedesco e tenendo presenti le norme indicate all'articolo 4 del Capitolo V della richiamata Convenzione di regolamento.

Di detta somma globale, l'importo di marchi 7.000.000 sarà ripartito fra tutte le istanze munite dell'autorizzazione a restituzione dei beni (*authority for release*) o dei certificati di approvazione previsti dal citato articolo 4, comma 4, della Convenzione predetta.

L'importo di marchi 8.000.000 sarà ripartito fra tutte le istanze munite delle attestazioni sulla non avvenuta riconsegna dei beni (*non receipt*), considerate nello stesso articolo 4 comma 4 della predetta Convenzione.

Il residuo importo di marchi 13.313.503,80 sarà ripartito fra le istanze non munite dei suddetti documenti probatori, ma che comunque si riferiscono a beni identificati in Germania dopo l'occupazione alleata e che successivamente siano stati consumati o utilizzati in Germania, o ivi distrutti o rubati o dei quali sia stato altrimenti disposto ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della Convenzione predetta. La ripartizione di tale residuo importo è subordinata alla prova dell'avvenuta identificazione dei beni in Germania, quale risulta dai procedimenti instaurati dinanzi alla Commissione arbitrale o al tribunale di Bonn e da ulteriore eventuale documentazione che potrà essere fornita dagli interessati ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della presente legge.

Un'istanza presentata sia davanti alla Commissione arbitrale che al tribunale di Bonn sarà considerata come un'unica istanza.

(È approvato).

## Art. 3.

Le persone fisiche e giuridiche italiane che vantino diritti sui beni per i quali siano stati instaurati i procedimenti indicati all'articolo 1 potranno concorrere all'assegnazione totale o parziale, a titolo di indennizzo, dell'importo attribuito ad ognuna delle istanze di cui agli articoli precedenti, fornendo la prova che essa si riferiva ai beni sui quali dimostreranno di avere diritto.

A tale fine sarà pubblicato, contemporaneamente alla presente legge, in un supplemento straordinario della *Gazzetta Ufficiale*, l'elenco delle istanze oggetto dei predetti procedimenti, con l'indicazione dei relativi beni.

Dall'assegnazione dell'indennizzo saranno escluse le persone che siano state comunque compensate o pagate a qualsiasi titolo o da qualsiasi autorità, ente o persona italiana o tedesca.

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già percepito per l'asportazione dei beni predetti un indennizzo a titolo di risarcimento per danni di guerra da parte dello Stato italiano potranno optare per il trattamento più favorevole presentando apposita domanda al Ministro per il tesoro entro trenta giorni dalla comunicazione prevista dal successivo articolo 5, primo comma. Essi tuttavia non potranno, nel caso che abbiano optato per l'indennizzo previsto dalla presente legge, chiedere al Ministro per il tesoro anche il riesame della liquidazione.

Qualora più persone concorrano all'assegnazione dell'importo attribuito ad una delle istanze di cui sopra, il detto importo sarà assegnato ai richiedenti in misura proporzionale al valore dei beni riconosciuti indennizzabili.

(È approvato).

## Art. 4.

Per la ripartizione degli importi a norma dell'articolo 2, per l'esame delle domande di

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

160ª SEDUTA (14 dicembre 1967)

assegnazione totale o parziale dei medesimi a titolo di indennizzo e per la relativa determinazione è costituita la Commissione interministeriale di cui all'articolo 6.

In base agli atti e documenti tratti dai fascicoli delle procedure di restituzione e d'indennizzo in Germania ed alle altre prove documentali fornite dagli interessati, la Commissione delibererà se sia dimostrata l'appartenenza ai richiedenti dei beni che sono stati identificati in Germania come di origine italiana e che hanno formato oggetto dei procedimenti di cui all'articolo 1 e, ove sussistano le altre condizioni di legge per concorrere all'assegnazione, fisserà l'indennizzo da concedersi ad ognuno dei richiedenti.

(È approvato).

#### Art. 5.

Le deliberazioni motivate dalla Commissione interministeriale sulle domande di assegnazione dell'indennizzo saranno, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, portate a conoscenza degli interessati e diverranno definitive se costoro, entro trenta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, non proporranno istanza di riesame al Ministro per il tesoro.

Decorso tale termine senza che sia stata proposta istanza di riesame, il Ministro per il tesoro, con suo decreto, liquiderà l'indennizzo fissato dalla Commissione stessa.

In caso di istanza di riesame il Ministro per il tesoro deciderà in via definitiva, con suo decreto, previo parere della Commissione interministeriale, sulla predetta istanza di riesame.

Contro i provvedimenti del Ministro per il tesoro gli interessati potranno ricorrere al Consiglio di Stato.

(È approvato).

#### Art. 6.

La Commissione interministeriale di cui all'articolo 4 sarà così composta:

due rappresentanti del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro;

un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale;

un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

un rappresentante del Consiglio di Stato;

un rappresentante della Corte dei conti;

un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;

un rappresentante dell'Ufficio recuperi dell'IRI.

Con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, il commercio e l'artigianato, su designazione delle amministrazioni interessate, saranno nominati, oltre ai rappresentanti effettivi, anche i loro supplenti e saranno indicati il presidente ed il vice-presidente della Commissione.

A segretario e segretario supplente della Commissione saranno nominati funzionari di grado non inferiore a consigliere di seconda classe, in servizio presso l'Amministrazione centrale del Tesoro.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione è richiesta la presenza di almeno due terzi dei membri.

I membri supplenti possono votare solo in caso di impedimento o di assenza del rispettivo titolare.

Le deliberazioni della Commissione vengono adottate a maggioranza e a parità di voti prevale quello del Presidente.

Con decreto del Ministro per il tesoro, su richiesta della Commissione e per particolari esigenze, potranno essere chiamati esperti a partecipare alle sedute, a titolo consultivo e senza diritto al voto.

La Commissione dispone, ove occorra, i necessari accertamenti ed è autorizzata a sentire gli interessati, i quali possono in ogni caso presentare memorie, documenti e chiedere l'assunzione di altri mezzi di prova.

La Commissione dovrà completare i suoi lavori entro e non oltre i due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Ministro per il tesoro stabilirà con propri decreti la misura degli emolumenti da

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

160ª SEDUTA (14 dicembre 1967)

corrispondere ai membri della Commissione ed ai segretari, in rapporto ai lavori effettuati.

La relativa spesa farà carico al capitolo 3222, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 e corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

(È approvato).

#### Art. 7.

Le domande di indennizzo, in carta libera, devono essere presentate, a pena di decadenza, entro il termine massimo di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al Ministero del tesoro — Direzione generale del tesoro — IRFE e dovranno essere corredate dei seguenti atti e documenti in carta libera:

a) descrizione particolareggiata del bene asportato con riferimento all'istanza di indennizzo di cui all'elenco indicato all'articolo 3;

b) documenti comprovanti il titolo di proprietà o di possesso legittimo del bene predetto;

c) documenti idonei a provare le circostanze dell'asportazione forzata del bene con particolare riguardo agli ordini di requisizione, bollette di spedizione, contratti *Roges*, dichiarazioni rilasciate all'epoca dell'asportazione da enti o persone civili e militari tedeschi; qualora gli interessati siano in possesso di idonea documentazione comprovante l'avvenuta identificazione del bene in Germania dopo l'occupazione alleata e le cause che ne hanno impedito la restituzione o siano in grado comunque di fornire utili elementi circa tali circostanze, sono tenuti ad esibire la documentazione e ad indicare gli elementi predetti;

d) dichiarazione di nulla aver percepito, a qualsiasi titolo, da autorità, ente o persona italiana o tedesca;

e) indicazione di eventuali richieste presentate per il risarcimento dei danni di guerra per il bene asportato oggetto della domanda di indennizzo;

f) indicazione del valore del bene asportato e dell'indennizzo che viene richiesto.

(È approvato).

#### Art. 8.

Per il riconoscimento della legittimazione soggettiva dei richiedenti l'indennizzo, oltre alla documentazione di cui al precedente articolo 7, dovranno essere presentati i seguenti documenti in carta libera:

a) per le persone fisiche e per le imprese individuali, il certificato di possesso della cittadinanza italiana alle date del 3 settembre 1943 e del 20 dicembre 1964;

b) per le persone giuridiche, la copia dell'atto costitutivo e del provvedimento con cui è stata riconosciuta la personalità giuridica;

c) per le società legalmente costituite, il certificato della cancelleria del competente tribunale, contenente gli estremi di deposito dell'atto costitutivo e, ove esista, dello Statuto, nonché delle successive, eventuali modificazioni in base all'iscrizione nel relativo registro;

d) per le società od associazioni di fatto, idonea documentazione dalla quale risulti che, in relazione alla sede od all'oggetto principale dell'attività od all'appartenenza del capitale o patrimonio, la società o l'associazione deve considerarsi italiana;

e) nei casi di successione, gli atti relativi alla medesima nonché, se la successione si è aperta dopo il 3 settembre 1943, i certificati di cittadinanza del *dante causa* alla data predetta ed a quella della sua morte.

(È approvato).

#### Art. 9.

Il corrispettivo in lire italiane della somma globale di DM 28.313.503,80, di cui all'articolo 1, sarà versato all'entrata del bilancio dello Stato.

In corrispondenza di detti versamenti, lo importo predetto verrà iscritto, con decreti del Ministro per il tesoro, ad apposito capi-

tolo di spesa sul quale verranno fatte gravare le somme da corrispondere a titolo di indennizzo.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri: « Autorizzazione a cedere al comune di Venezia il compendio demaniale " Sacca Serenella " sito nello stesso Comune » (2388) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Gagliardi, Cavallari, Bologna, Mattarelli, Toros e Mengozzi: « Autorizzazione a cedere al comune di Venezia il compendio demaniale " Sacca Serenella " sito nello stesso Comune », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TRABUCCHI, *relatore*. La « Sacca Serenella » è un'isoletta creata artificialmente vicino a Murano mediante lo scarico di rifiuti e detriti provenienti dalla demolizione di fabbricati e dall'escavazione dei canali. Su tale isola, della superficie di 96.235 metri quadrati, sono sorte alcune industrie ed aziende artigiane, che hanno avuto una vita un po' contrastata ed ora sperano che le cose si sistemino, dato che la « Sacca Serenella » è stata compresa nel piano regolatore di Venezia anche come zona di edilizia abitativa. L'onorevole Gagliardi ha proposto quindi di vendere a trattativa privata l'isoletta al Comune di Venezia per l'importo di 165 milioni, pagabili in quindici rate annuali. Il Governo ha espresso il suo parere favorevole sulla proposta, portando però il prezzo a 218.410.000 lire e imponendo l'obbligo di destinare a giardini e strade una parte della superficie dell'isoletta. Quindi, in sostanza, non è che sia una vendita di favore: il Co-

mune di Venezia dovrà spendere ben altri milioni per fare i giardini e le strade, portare l'acqua, costruire le fognature, risolvere le controversie con gli occupanti abusivi; il che rappresenta un notevole onere.

Tenendo conto di questa situazione e anche del fatto che il prezzo, proposto inizialmente in 165 milioni, è stato portato a 218.410.000 lire dalla perizia fatta eseguire dal Governo e considerando che si tratta di un Comune a favore del quale lo Stato è tenuto ad avere un particolare riguardo e che peraltro dovrà surrogarsi in tutti i procedimenti giudiziari in corso nonché corrispondere al momento dell'atto di vendita tutte le indennità arretrate dovute dagli occupatori abusivi, io penso che, in sostanza, il provvedimento possa essere approvato tranquillamente, anche perchè abbiamo sempre affermato il principio che affidando agli enti locali il demanio dello Stato probabilmente si compie un'opera non solo di giustizia ma anche vantaggiosa, giacchè si evita che a carico dello Stato si effettuino speculazioni da parte di coloro che si fanno assegnare dei terreni con sistemi più o meno favorevoli.

RODA. In linea di massima io sono favorevole a questa vendita-donazione al Comune di Venezia, ma qualche perplessità ce l'ho ancora perchè in sostanza si tratta di un terreno insulare e sappiamo bene quale prezzo può avere tale tipo di terreno. Valutare 218 milioni 96.000 metri quadrati significa stabilire un prezzo unitario di circa 2.200 lire il metro quadrato. Vero è che l'importo complessivo sopportato dal Comune di Venezia sarà in definitiva qualcosa di più, ma, anche supponendo che esso aumenti di cento milioni, si avrà un prezzo unitario di circa 3.400 lire il metro quadrato, che non è certamente un prezzo eccessivo. Tuttavia la particolare destinazione del terreno mi trova consenziente.

Ci sono due punti però che investono questioni di principio. Il primo riguarda il terzo comma dell'articolo 2: cosa significa una destinazione a giardino pubblico e a strade per venti anni? Che senso ha destinare a giardino un terreno — la cui sistemazione a

tale scopo richiede una notevole spesa — solo per la durata di venti anni? Un giardino, almeno secondo la visione che ho io di un Paese civile, è l'unica cosa che dovrebbe essere perenne. Il limite dei venti anni significa forse che il Comune di Venezia, alla scadenza di tale periodo, e probabilmente prima ancora di aver corrisposto l'ultima rata, si riprende la libera disponibilità di tutti i 96.000 metri quadrati per farne quello che vuole? Si tratta, come ho accennato, di una questione di principio. Io non comprendo come nel nostro Paese (ieri ho letto che il Parco nazionale d'Abruzzo viene massacrato in barba a tutte le leggi che tutelano le poche bellezze naturali che ancora abbiamo in Italia, ma il discorso su questo argomento mi porterebbe lontano) non si sia capaci, in un disegno di legge governativo che ha per oggetto una donazione, di impegnare il Comune di Venezia a destinare a giardini e strade in perpetuo una parte dei terreni regalati.

La seconda questione di principio riguarda l'articolo 3, nel quale sono previste per il pagamento del prezzo da parte del Comune di Venezia ben quindici rate annuali. Se la svalutazione va avanti col ritmo del 3 per cento all'anno, si può calcolare che in quindici anni si ha una perdita di valore del 60 per cento; il che significa che l'ultimo milione pagato virtualmente corrisponderà in realtà a 400.000 lire. È vero che si tratta del Comune di Venezia, per il quale si deve usare un particolare riguardo, ma da parte del Governo non è certamente lecito, oggi meno che in altri momenti, alienare anche un metro del demanio dello Stato con delle rateizzazioni così lunghe.

Con queste mie riserve anche di carattere generale, esprimo tuttavia parere favorevole sul disegno di legge in discussione.

**T R A B U C C H I**, *relatore*. Per il secondo quesito il senatore Roda si è dato la risposta da solo. Ho già detto che i prezzi sono quelli che sono; è evidente che c'è un vantaggio per il Comune di Venezia e che il prezzo è favorevole. Anche la rateizzazione è vantaggiosa perchè non si trova nes-

suno che dia i denari al 5 per cento a scolare. Tenendo conto della situazione di Venezia che ha bisogno di espandersi e che si trova oggi in difficoltà enorme, questo è quindi un modo per venirle incontro. Per quanto concerne i giardini, la questione è che siccome i giardini sono in relazione all'esistenza del piano regolatore, la disposizione odierna lascia la porta aperta a eventuali modifiche del piano regolatore stesso.

Detto ciò, sarei dell'avviso di esaminare il disegno di legge con quella benevolenza verso i Comuni che la 5<sup>a</sup> Commissione ha sempre dimostrato e che mi sembra i Comuni qualche volta meritano.

**B R A C C E S I**, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo non può che confermare il suo parere favorevole già espresso alla Camera dei deputati.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

E autorizzata la vendita a trattativa privata, a favore del comune di Venezia, del compendio di proprietà dello Stato denominato « Sacca Serenella », sito in detta città, località Murano, della superficie complessiva di metri quadrati 96.235 circa, per il prezzo di lire 218.410.000.

Il mappale 43 della estensione di ettari 1.46.92, facente parte del compendio, passa, ai fini della vendita, dal demanio pubblico — ramo marina mercantile — al patrimonio dello Stato.

(È approvato).

#### Art. 2.

La vendita di cui all'articolo precedente è subordinata alla condizione che il comune di Venezia sul relativo atto si impegni:

1) a sollevare l'Amministrazione delle finanze da ogni onere, obbligo e responsabi-

lità relativamente ai procedimenti giudiziari in corso con gli attuali occupatori del terreno, nonchè da ogni pretesa di terzi costruttori;

2) a corrispondere, al momento della stipula dell'atto di vendita, oltre al prezzo, tutte le indennità arretrate dovute dagli occupatori abusivi o affittuari;

3) a destinare per la durata di venti anni, a giardini pubblici ed a strade, i terreni distinti, rispettivamente, con i mappali 39 parte, 40 parte, 41 parte e col mappale 43.

*(È approvato).*

### Art. 3.

L'Amministrazione delle finanze è autorizzata a consentire la dilazione fino a quindici rate annuali, con gli interessi legali a scalare, del prezzo di vendita.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

**Rinvio della discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Iozzelli: « Interpretazione dell'articolo 39 della legge 19 luglio 1962, n. 959, recante norme sulla**

**revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria » (2385) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Iozzelli: « Interpretazione dell'articolo 39 della legge 19 luglio 1962, n. 959, recante norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria », già approvato dalla Camera dei deputati.

**BONACINA.** Vorrei pregare l'onorevole Presidente di rinviare la discussione di questo disegno di legge per motivi di carattere generale, cioè perchè occorre che la Commissione consideri la assoluta inopportunità di prendere in esame provvedimenti, che cominciano a venire « a cascata » in questo scorcio di legislatura, riguardanti sistemazioni particolari o generali del personale della pubblica Amministrazione.

**PRESIDENTE.** Poichè non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 12.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari